Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 232

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 4 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 103 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

## Ricompense al valor militare

*Regio decreto 3 giugno* 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti addì* 26 *luglio* 1938-XVI, *registro n.* 27 *Africa italiana, foglio n.* 265.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

### MEDAGLIA DI BRONZO.

*Ahmid Osman Ummed*, ascari del IV gruppo artiglieria da montagna eritrea. — Durante un contrattacco contro forze rilevanti sempre fra i primi, nello slancio di un ultimo assalto rimaneva ferito. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

*Ficac Osman Elos*, ascari del IV gruppo artiglieria da montagna eritrea. — Durante un contrattacco contro forze rilevanti sempre fra i primi, nello slancio di un ultimo assalto rimaneva ferito. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

*Mohamed Ali Carrar Idris*, ascari del IV gruppo artiglieria da montagna eritrea. — Durante un contrattacco contro forze rilevanti sempre fra i primi, nello slancio di ultimo assalto rimaneva ferito. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

*Mohamed Idris*, muntaz del IV gruppo artiglieria da montagna eritrea. — Distaccato con una pattuglia O. C. presso un battaglione avanzato, quasi accerchiato dal nemico, coadiuvava efficacemente il suo ufficiale. Rimasto il battaglione gravemente provato, contribuiva con valore all'eroica resistenza da esso opposta. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

*Mussa Mohamed*, buluc basci del IV gruppo artiglieria da montagna eritrea. — Comandante di squadra rifornimento munizioni di una batteria da montagna eritrea, durante un combattimento si adoperava con zelo e coraggio per assolvere il proprio dovere, incurante del fuoco di fucileria nemica. Agli ordini di un ufficiale si lanciava al contrattacco combattendo con animo intrepido finchè rimaneva gravemente ferito. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

### CROCE DI GUERRA.

*Abrahim Idris*, ascari (78546) del XII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice leggera, benchè fatto segno da ogni parte al tiro avversario, continuava impavido a far fuoco. Concorreva così ad arrestare l'impeto avversario. — Passo Uarieu, 21-22 gennaio 1936-XIV.

*Abrehà Habtù*, muntaz (58213) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — In un duro combattimento, sotto l'intenso fuoco e l'urto di soverchianti masse nemiche, dimostrava doti di audacia, di fierezza e di dedizione al dovere, contribuendo all'esito vittorioso del combattimento. — Passo Uarieu, 26 gennaio 1936-XIV.

*Aderà Berhanè*, ascari (49975) del VI battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In aspro combattimento visto ferito il proprio graduato, con sprezzo del pericolo, con l'aiuto di altro compagno, lo portava in salvo. — Addi Hotzà, 9 gennaio 1936-XIV.

*Andenchiel Zerè*, muntaz (29037) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — In un duro combattimento, sotto l'intenso fuoco e l'urto di soverchianti masse nemiche, dimostrava doti di audacia, di fierezza e di dedizione al dovere, contribuendo all'esito vittorioso del combattimento. — Passo Uarieu, 26 gennaio 1936-XIV.

*Aregoni Abbai*, ascari (48439) del X battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Attendente porta ordini, durante un violento attacco nemico, percorreva più volte la linea di fuoco consentendo al suo comandante di compagnia di essere sempre a conoscenza della situazione dei plotoni. Caduto un ascari addetto ai rifornimento munizioni, spontaneamente lo sostituiva nel servizio. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*Beienè Uoldegaber*, ascari (58766) del X battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In aspro e lungo combattimento, resisteva all'attacco di rilevanti forze nemiche, contribuendo alla tenace difesa della posizione. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

*Cheletà Imer*, ascari (72146) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — In un duro combattimento, sotto l'intenso fuoco e l'urto di soverchianti masse nemiche, dimostrava doti di audacia, di fierezza e di dedizione al dovere, contribuendo all'esito vittorioso del combattimento. — Passo Uarieu, 26 gennaio 1936-XIV.

*Chidanè Marrè Debresellassè*, ascari (83199) del VI battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Durante un aspro combattimento, in condizioni difficili, impiegava con perizia la propria mitragliatrice infliggendo perdite al nemico e facilitando il ripiegamento dei fucilieri. — Addi Hotzà, 9 gennaio 1936-XIV.

*Cosmù Alì*, buluc basci (45386) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — In un duro combattimento, sotto l'intenso fuoco e l'urto di soverchianti masse nemiche, dimostrava doti di audacia, di fierezza e di dedizione al dovere, contribuendo all'esito vittorioso del combattimento. — Passo Uarieu, 26 gennaio 1936-XIV.

*Debri Nur*, muntaz (51010) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — In un duro combattimento, sotto l'intenso fuoco e l'urto di soverchianti masse nemiche, dimostrava doti di audacia, di fierezza e di dedizione al dovere, contribuendo all'esito vittorioso del combattimento. — Passo Uarieu, 26 gennaio 1936-XIV.

*Gheralfà Hailemariam*, muntaz (58027) del XII battaglione eritreo. — Comandante di squadra fucilieri, durante un combattimento, con calma e coraggio conduceva il proprio reparto all'attacco, contro forze soverchianti, incurante del violento fuoco nemico — Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV.

*Gherezghier Negasi*, ascari (72121) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — In un duro combattimento, sotto l'intenso fuoco e l'urto di soverchianti masse nemiche, dimostrava doti di audacia, di fierezza e di dedizione al dovere, contribuendo all'esito vittorioso del combattimento. — Passo Uarieu, 26 gennaio 1936-XIV.

*Gheremariam Chidanè*, ascari (72129) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — In un duro combattimento, sotto l'intenso fuoco e l'urto di soverchianti masse nemiche, dimostrava doti di audacia, di fierezza e di dedizione al dovere, contribuendo all'esito vittorioso del combattimento. — Passo Uarieu. 26 gennaio 1936-XIV.

*Hailemariam Bahtù*, muntaz (32555) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — In un duro combattimento, sotto l'intenso fuoco e l'urto di soverchianti masse nemiche, dimostrava doti di audacia, di fierezza e di dedizione al dovere, contribuendo all'esito vittorioso del combattimento. — Passo Uarieu, 26 gennaio 1936-XIV.

*Ibraim Mohamed*, 5° buluc basci (53265) del III gruppo artiglieria montagna eritrea. — Durante dodici ore di ininterrotto combattimento, dava prova di ardimento, calma e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

*Ibrahim Mohamed* 2°, ascari (21854) del IV gruppo artiglieria montagna eritrea. — Servente di un pezzo di una batteria da montagna, durante un violento combattimento, ferito leggermente, appena medicato ritornava al proprio pezzo rimanendovi per tutta la giornata. — Mai Ceu. 31 marzo 1936-XIV.

*Idris Ibrahim*, muntaz del III gruppo artiglieria montagna eritrea. — Durante dodici ore di interrotto combattimento, dava prova di ardimento, calma e sprezzo del pericolo. - Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

*Mebrahtù Bahatù*, ascari (72169) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — In un duro combattimento, sotto l'intenso fuoco e l'urto di soverchianti masse nemiche, dimostrava doti di audacia, di fierezza e di dedizione al dovere, contribuendo all'esito vittorioso del combattimento. — Passo Uarieu, 26 gennaio 1936-XIV.

*Teclamanot Berè*, ascari del X battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Porta munizioni di una squadra mitraglieri pesanti, durante un violento combattimento, disimpegnava il suo compito attraversando una zona battuta dal fuoco nemico dando esempio di senso del dovere e di sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

*Teclè Gherenchiel*, ascari del X battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Attendente porta ordini percorreva più volte sotto violento fuoco nemico la linea tenuta dal reparto per tenere al corrente della situazione il proprio ufficiale. Al contrattacco si lanciava tra i primi, incitando i compagni. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*Tesemmà Teclè*, ascari (82055) del X battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Tiratore e porta arma, in aspro e lungo combattimento resisteva all'attacco di rilevanti forze nemiche. Contenendole con aggiustate raffiche di mitragliatrice, teneva saldamente la posizione. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

*Tzadù Guoesc*, muntaz del XII battaglione eritreo, reparto comando. — In un duro combattimento, sotto l'intenso fuoco e l'urto di soverchianti masse nemiche, dimostrava dati di audacia, di fierezza e di dedizione al dovere, contribuendo all'esito vittorioso del combattimento. — Passo Uarieu, 26 gennaio 1936-XIV.

*Uoldehannes Almedon*, muntaz (19467) del XII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Port'arma tiratore, in un assalto contro un centro di resistenza nemico si lanciava tra i primi portando l'arma a breve distanza dall'avversario al quale infliggeva perdite. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

*Uoldecristos Toclù*, ascari (72132) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — In un duro combattimento, sotto l'intenso fuoco e l'urto di soverchianti masse nemiche, dimostrava doti di audacia, di fierezza e di dedizione al dovere, contribuendo all'esito vittorioso del combattimento. — Passo Uarieu, 26 gennaio 1936-XIV.

(3862)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1427.

**Estensione agli aventi diritto dei militari ed assimilati dispersi in servizio non isolato all'estero delle norme del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671, concernente la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari e assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Per la liquidazione di capitali dipendenti da assicurazioni sulla vita, contratte da militari o assimilati dispersi in servizio non isolato all'estero, si applicano, con effetto dal 5 maggio 1936-XIV, in favore degli aventi diritto dei militari o assimilati predetti, le disposizioni del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671 (convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2230), concernente la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari o assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. 1428.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Sant'Urbano Papa e Martire, in località Serraglio, comune di Massa Lombarda (Ravenna).**

N. 1428. R. decreto 28 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Imola in data 29 settembre 1938-XVI, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Sant'Urbano Papa e Martire, in località Serraglio, comune di Massa Lombarda (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1939-XVII*

---

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. 1429.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa dei S.S. Biagio e Savino, in Perugia.**

N. 1429. R. decreto 28 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Perugia in data 19 novembre 1938-XVII, relativo alla dissacrazione della Chiesa dei S.S. Biagio e Savino, in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1939-XVII*

---

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1430.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa « Santuario della Madonna di Montalto » in Messina.**

N. 1430. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa « Santuario della Madonna di Montalto » in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1939-XVII*

---

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1431.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù Eucaristico, nel rione Città Giardino di Terni.**

N. 1431. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Terni e Narni in data 18 settembre 1938-XVI, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù Eucaristico, nella Chiesa omonima, nel rione Città Giardino di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1939-XVII*

---

REGIO DECRETO 11 settembre 1939-XVII, n. 1432.

**Disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti il Ministero della guerra.**

N. 1432. R. decreto 11 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, vengono emanate disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti il Ministero della guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1939-XVII*

---

REGIO DECRETO 14 settembre 1939-XVII, n. 1433.

**Erezione in ente morale della fondazione « Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano », con sede in Pisa.**

N. 1433. R. decreto 14 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione « Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano», con sede in Pisa, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1939-XVII*

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 maggio 1939-XVII, n. 1434.

**Accordo economico collettivo per la disciplina della produzione e del collocamento della birra.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina della produzione e del collocamento della birra, stipulato ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 8 aprile 1937-XV, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali delle acque gassate, birra, freddo e malto, la Federazione nazionale fascista pubblici esercizi e la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti in vino e prodotti affini, della Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie dell'alimentazione, della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità e della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare;

Visto il parere espresso dalla Corporazione vitivinicola in data 18 maggio 1937-XV, e quello espresso dalla Corporazione dell'ospitalità in data 7 luglio 1938-XVI;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 9 marzo 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina della produzione e del collocamento della birra.

Il testo dell'accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1939-XVII

*Il DUCE del Fascismo Capo del Governo*
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

**Accordo economico per la disciplina della produzione e del collocamento della birra**

Tra la Federazione nazionale fascista acque gassate, birra, freddo e malto, in persona del suo presidente senatore Piero Ginori-Conti, e la Federazione nazionale fascista pubblici esercizi in persona del suo presidente grand'uff. Giacinto Pagano, nonchè la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo in persona del suo presidente on. Cesare Pinchetti, con l'intervento della Federazione nazionale fascista commercianti in vino e prodotti affini in persona del suo presidente comm. Viola Giovanni, della Federazione nazionale dei lavoratori delle industrie dell'alimentazione in persona del suo commissario comm. Cataldo Pietro, della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità in persona del suo segretario on. Locurcio Gerardo e della Federazione nazionale fascista lavoratori commercio alimentare in persona del suo segretario commendatore Gottardi Luciano;

Ritenuta la necessità di disciplinare la produzione ed il collocamento della birra si è stipulato il seguente accordo economico:

Art. 1.

L'esercente un pubblico esercizio è libero di acquistare il tipo di birra più rispondente ai gusti della propria clientela.

Art. 2.

La scelta da parte dell'esercente deve essere fatta tra le marche di birra che l'industria birraria mette in vendita nel Comune in cui trovasi l'esercizio.

Art. 3.

L'esercente che intenda sostituire il tipo di birra di cui era fornito con altro in vendita nel Comune deve farne domanda non oltre il novembre di ciascun anno.

Gli alberghi di lusso e quelli di 1ª categoria potranno anche richiedere la sostituzione della marca di birra, oltre il termine disposto nel comma precedente, ma potranno fruire di tale concessione solo una volta per anno.

Art. 4.

La domanda deve essere inviata dall'interessato — con lettera raccomandata — alla Federazione nazionale degli industriali della birra e l'interessato stesso ne darà contemporaneamente notizia alla Federazione che sindacalmente lo rappresenta.

La Federazione degli industriali della birra curerà gli opportuni accertamenti relativi alle eventuali inadempienze dell'esercente verso la ditta fornitrice, in ordine specialmente a debiti per forniture di birra e per omessa riconsegna di materiale o di recipienti.

Art. 5.

Ove tali inadempienze sussistano, non sarà dato corso alla domanda di sostituzione. La Federazione nazionale degli industriali della birra provvederà in tal caso a dare comunicazione dell'esito della domanda all'interessato ed alla Federazione che lo rappresenta.

Art. 6.

E' abolita la distribuzione di qualsiasi dono in oggetti o in denaro a favore dei rivenditori di birra sia in maniera diretta sia per interposta persona.

Art. 7.

E' tuttavia consentita la distribuzione di oggetti di lieve valore a carattere pubblicitario, sia al rivenditore che al consumatore.

Tali oggetti dovranno recare la indicazione della ditta donatrice o quella del prodotto per il quale si fa la pubblicità.

Art. 8.

Le controversie sorgenti dall'applicazione di questo accordo dovranno essere esaminate dalle rispettive Unioni competenti per territorio ed in caso di mancato accordo dalle Federazioni di categoria interessate.

Art. 9.

Le Federazioni potranno costituire una Commissione di conciliazione composta di un rappresentante rispettivamente della Confederazione degli industriali e dei commercianti nonchè del direttore della Federazione nazionale fascista delle acque gassate.

Farà parte della Commissione il direttore della Federazione nazionale fascista dei pubblici esercizi od il direttore della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, secondo che la controversia interessi i rappresentanti dall'una o dall'altra Associazione.

La Commissione sarà presieduta da uno dei rappresentanti del Partito in seno alla Corporazione designato dal vice presidente della Corporazione viti-vinicola.

Tale Commissione concilierà le vertenze, di cui al precedente articolo, non risolute in sede federale.

Art. 10.

Il presente accordo ha la durata di tre anni e s'intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza, per un uguale periodo, salvo denunzia di una delle parti contraenti da farsi non oltre tre mesi prima della scadenza.

Roma, addì 8 aprile 1937-XV

p. *La Federazione nazionale fascista degli industriali delle acque gassate, birra, freddo e malto*
P. Ginori Conti

p. *La Federazione nazionale fascista pubblici esercizi*
G. Pagano

p. *La Federazione nazionale fascista alberghi e turismo*
Cesare Pinchetti

p. *La Federazione nazionale fascista commercianti in vino e prodotti affini*
G. Viola

p. *La Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie dell'alimentazione*
Pietro Cataldo

p. *La Federazione nazionale fascista dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità*
G. Locurcio

p. *La Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare*
L. Gottardi

Visto: *Il Segretario generale del C.N.C.*
Anselmi

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 giugno 1939-XVII, n. 1435.

**Norma corporativa per la disciplina dell'assetto organizzativo degli esercizi d'interesse turistico per quanto concerne la conoscenza di lingue straniere da parte del personale.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la norma corporativa per la disciplina dell'assetto organizzativo degli esercizi d'interesse turistico per quanto concerne la conoscenza di lingue straniere da parte del personale, elaborata, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, dalla Corporazione dell'ospitalità, su proposta del Ministro per la cultura popolare;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, nella seduta del 9 marzo 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' disposta la pubblicazione della norma corporativa per la disciplina dell'assetto organizzativo degli esercizi d'interesse turistico per quanto concerne la conoscenza di lingue straniere da parte del personale.

Il testo della norma, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto, che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

*Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: Grandi

**Norma corporativa per la disciplina dell'assetto organizzativo degli esercizi d'interesse turistico per quanto concerne la conoscenza di lingue straniere da parte del personale.**

La Corporazione dell'ospitalità considerata la necessità di curare e provvedere sempre più al miglioramento dei servizi turistici nazionali, con particolare riferimento all'attrezzatura ed al potenziamento degli alberghi e dei pubblici esercizi;

Ritenuta l'urgenza che determinate categorie di esercizi, di preminente interesse turistico, abbiano tra il personale dipendente una percentuale di lavoratori che parli alcune delle lingue straniere più diffuse, quali il francese, l'inglese ed il tedesco, stabilisce:

1) negli alberghi e pensioni di lusso, di 1ª e di 2ª categoria, tutto il personale esterno di 1ª categoria, a contatto con la clientela, deve avere conoscenza di almeno due delle tre lingue straniere predette;

2) negli alberghi e pensioni di lusso e di 1ª categoria, tutto il personale esterno di 2ª categoria deve avere conoscenza di almeno una delle tre lingue straniere predette;

3) negli alberghi e pensioni di 2ª e 3ª categoria, almeno uno del personale esterno deve avere conoscenza di una delle tre lingue straniere predette;

4) nei caffè, bars, ristoranti e trattorie, di lusso, tutto il personale esterno di 1ª e di 2ª categoria ed il capo banconiere per i bars debbono avere conoscenza di almeno due delle tre lingue straniere predette;

5) nei caffè, bars, ristoranti e trattorie, di 1ª classe, tutto il personale esterno di 1ª e 2ª categoria ed il capo banconiere per i bars debbono avere conoscenza di almeno una delle tre lingue straniere predette;

6) nei caffè, bars, ristoranti e trattorie, di 2ª classe, tutto il personale esterno di 1ª categoria ed almeno uno di 2ª debbono avere conoscenza di una delle tre lingue straniere predette;

7) la presente norma sarà applicata gradualmente, in modo che ad essa sia data piena esecuzione entro il 31 dicembre 1941.

Visto: *Il Segretario generale del C.N.S.*
Anselmi

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1939-XVII.
**Divieti di esportazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E CON QUELLO
PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti d'importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1939, n. 580;

Visto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, n. 643, che reca disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e le valute;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successivamente modificato, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto-legge 16 novembre 1926, n. 1923, si rendono applicabili alle spedizioni di merci dirette verso i territori dell'Africa Italiana, i Possedimenti italiani dell'Egeo e l'Albania.

Art. 3.

E' chiamato a far parte del Comitato per le deroghe alle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito, di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 1° settembre 1939-XVII, il capo del Servizio esportazioni del Ministero per gli scambi e per le valute.

Potranno inoltre essere chiamati a parteciparvi esperti designati dalle Confederazioni fasciste delle aziende di credito e delle assicurazioni e della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 ottobre 1939-XVII

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per gli affari esteri*
CIANO

*Il Ministro per le corporazioni*
LANTINI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
ROSSONI

*Il Ministro per gli scambi e le valute*
GUARNERI

TABELLA *B*.

**Merci di vietata esportazione**

| Numero della tariffa doganale | MERCI |
|---|---|
| 1 | Cavalli. |
| 2 | Muli. |
| 3 | Asini. |
| 4 | Bovi. |
| 5 | Tori. |
| 6 | Vacche. |
| 7 | Giovenchi e torelli. |
| 8 | Vitelli. |
| 9 | Bestiame ovino. |
| 10 | Bestiame caprino. |
| 11 | Porci. |
| 12 | Pollame. |
| 13 | Piccioni. |
| 14 | Conigli. |
| 18 | Animali morti. |
| 19 | Carni non preparate (escluse quelle di pollame, ecc.). |
| 20 | Carni preparate. |
| 21 | Estratti di carne e brodi condensati. |
| 22 | Condimenti per brodi e per minestre, ecc. |
| 23 | Minestre preparate, ecc. |
| 24 | Uova di pollame. |
| 25 | Giallo d'uova, disseccato o liquido. |
| 26 | Latte. |
| 27 | Farina lattea, contenente zucchero. |
| 28 | Zucchero di latte. |
| 29 | Burro di latte. |
| 30 | Formaggio. |
| 31 | Caseina. |
| 33 | Pesci freschi, anche congelati. |
| 34 | Pesci preparati. |
| 37 | Caffè. |
| 38 | Cicoria ed ogni altra sostanza da sostituirsi al caffè. |
| 39 | Zucchero. |
| 40 | Glucosio. |
| 41 | Melazzo. |
| 42 | Miele di ogni sorta. |
| 47 | Biscotti. |
| 50 | Cacao. |
| 51 | Cioccolata. |
| 54 | Pepe nero e bianco, e pepe garofanato. |
| 57 | Tè e mate. |
| 64 | Frumento. |
| 65 | Segala. |
| 66 | Orzo. |
| 67 | Granturco. |
| 68 | Riso. |
| 69 | Granaglie non nominate. |
| 70 | Farine: ecc. |
| 71 | Semolino. |
| 72 | Paste di frumento. |
| 73 | Pane e biscotto di mare. |
| 74 | Legumi secchi. |
| 75 | Farine di legumi. |
| 76 | Patate. |
| 81 | Agrumi. |
| 86 | Castagne. |
| 87 | Farina di castagne. |
| 88 | Carrube. |
| 90 | Fichi secchi. |
| 91 | Mandorle. |
| 92 | Nocciole. |
| 93 | Noci. |
| 94 | Pignoli. |
| 95 | Pistacchi. |
| 99 | Conserva di pomidori. |
| 105 | Birra. |
| ex 106 | Vini in fusti o in vagoni cisterna. |
| 109 | Alcool etilico. |
| 115 | Tabacchi. |
| 116 | Sugo di tabacco. |
| 117 | Semi oleosi. |
| 118 | Olive fresche. |

| Numero della tariffa doganale | MERCI |
|---|---|
| 119 | Copra. |
| 120 | Frutti oleosi non nominati. |
| 121 | Farine di semi oleosi non nominate. |
| 122 | Panelli di semi oleosi e di altre materie oleose. |
| 123 | Sansa di olive. |
| 124 | Oli animali. |
| 125 | Oli vegetali (esclusi gli oli concreti). |
| 126 | Oli ossidati e soffiati, di qualsiasi specie. |
| 127 | Sevo animale. |
| 128 | Oleomargarina. |
| 129 | Grasso di maiale (strutto). |
| 130 | Lardo. |
| 131 | Burro artificiale. |
| 132 | Dégras, anche artificiale, non contenente oli minerali nè vaselina. |
| 133 | Burro di cacao. |
| 134 | Olio di cocco, di illipé e di palmisti. |
| 135 | Olio di palma. |
| 136 | Sevo vegetale. |
| 137 | Grassi non nominati. |
| 138 | Spermaceti. |
| 139 | Cera. |
| 140 | Canapa greggia e pettinata. |
| 141 | Stoppa di canapa. |
| 142 | Lino. |
| 143 | Stoppa di lino. |
| 144 | Juta. |
| 145 | Sparto. |
| 146 | Crino vegetale, anche arricciato. |
| 147 | Vegetali filamentosi, non nominati. |
| 148 | Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, ecc. |
| 149 | Cordoni e cordoncini intrecciati, ecc., e straforzini. |
| 150 | Filetti di cocco, sparto, tiglio e simili, a due capi. |
| 151 | Cordami di cocco, sparto, tiglio e simili. |
| 152 | Filati di lino, semplici. |
| 153 | Filati di canapa, semplici. |
| 154 | Filati di lino e di canapa, ritorti. |
| 155 | Filati di juta. |
| 156 | Filati e spago di carta. |
| 157 | Filati semplici, di lino e di canapa, a lungo taglio, ecc. |
| 158 | Filati di lino e di canapa, da cucire, in matassine, ecc. |
| 159 | Reti, di canapa, di lino, ecc. |
| ex 160 | Tessuti di canapa. |
| 161 | Tessuti di juta. |
| 162 | Tessuti di filati di carta. |
| 163 | Altri manufatti di filati di carta. |
| 167 | Cinghie e tubi, di lino e di canapa, non imbevuti di olio, ecc. |
| 168 | Tele di lino e di canapa. |
| 172 | Calze di canapa, di lino, di juta e di altri vegetali filamentosi escluso il cotone. |
| 173 | Guanti di canapa, di lino, di juta, ecc. |
| 174 | Maglie non nominate di canapa, di lino, di juta, ecc. |
| 181 | Cotone. |
| 182 | Cascami di cotone di ogni sorta, greggi e tinti. |
| 183 | Filati di cotone semplici, non mercerizzati. |
| 184 | Filati di cotone ritorti, non mercerizzati. |
| 185 | Filati di cotone mercerizzati. |
| 186 | Catene di cotone ordite (warps). |
| 187 | Filati di cotone in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto. |
| 188 | Corde, cordicelle e cordami, di cotone. |
| 189 | Reti di cotone. |
| 190 | Tessuti di cotone non mercerizzati o fatti con fili non mercerizzati. |
| 191 | Tessuti di cotone mercerizzati o fatti con fili mercerizzati. |
| 192 | Garze e tessuti di cotone, idrofili, ecc. |
| 196 | Tessuti di cotone incatramati, oliati e simili. |
| 197 | Tessuti di cotone incerati. |
| 198 | Tessuti di cotone per applicazione smeriglio e tessuti smerigliati. |
| 199 | Cinghie e tubi, di cotone. |
| 201 | Calze e calzini, di cotone. |
| 202 | Guanti di cotone. |

| Numero della tariffa doganale | MERCI |
|---|---|
| 203 | Maglie di cotone non nominate. |
| 210 | Tessuti di cotone misti con lana, con seta o con fibre artificiali. |
| 211 | Lane. |
| 212 | Cascami e borra di lana. |
| 213 | Crino animale. |
| 214 | Pelo greggio e tinto. |
| 215 | Setole. |
| 216 | Filati di pura lana Mohair. |
| 217 | Filati di lana, altri. |
| 218 | Tessuti di lana. |
| 219 | Tessuti di fili di lana stampati in nastro. |
| 223 | Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 %. |
| 224 | Feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e di paglia, della cellulosa e della carta. |
| 225 | Feltri. |
| 226 | Coperte di lana o di borra di lana. |
| 228 | Velluti di lana. |
| 229 | Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 %. |
| 230 | Calze di lana. |
| 231 | Guanti di lana. |
| 232 | Maglie non nominate di lana. |
| 233 | Calze miste di lana e di materia tessile vegetale nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 %. |
| 234 | Guanti misti di lana e di materia tessile vegetale, ecc. |
| 235 | Maglie non nominate miste di lana e di materia tessile vegetale, ecc. |
| 241 | Tessuti di crino. |
| 242 | Tessuti grossolani di pelo, esclusi quelli di pelo di cammello, pesanti più di 1600 gr. per mq. |
| 243 | Tessuti per presse, di lana o di pelo di cammello, ecc. |
| 244 | Cinghie di trasmissione, di pelo di cammello o di qualsiasi altra materia mista a pelo di cammello in qualsiasi proporzione. |
| 245 | Lavori grossolani di crino. |
| 246 | Bozzoli. |
| 247 | Seta tratta. |
| 247 *bis* | Fibre artificiali. |
| 248 | Cascami di seta. |
| 248 *bis* | Cascami di fibre artificiali. |
| 249 | Filati di cascami di seta (schappe), ecc. |
| 250 | Filati di pettenuzzo o roccadino (bourrette), ecc. |
| 251 | Fili di seta da cucire in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto. |
| 251 *bis* | Fili da cucire di fibre artificali, in matassine, in gomitoli, ecc. |
| 252 | Tessuti di seta. |
| 252 *bis* | Tessuti di fibre artificiali. |
| 253 | Tessuti misti con catena interamente di seta e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili, nei quali la seta entra in misura di 6 o più, ma meno di 12 %. |
| 253 *bis* | Tessuti misti con catena interamente di fibre artificiali, ecc. |
| 254 | Tessuti misti, nei quali la seta entra in misura di non meno di 12, ma non più di 50 %. |
| 254 *bis* | Tessuti misti nei quali le fibre artificiali entrano non meno di 12, ma non più di 50 %. |
| 255 | Tessuti ordinari di cascami di seta, pesanti più di 200 gr. per mq. e nei quali i cascami di seta entrano in misura di non meno di 12 %. |
| 255 *bis* | Tessuti ordinari di cascami di fibre artificiali, pesanti più di 200 gr. per mq. e nei quali i cascami di fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12 %. |
| 256 | Tessuti di seta incerati. |
| 256 *bis* | Tessuti di fibre artificiali incerati. |
| 262 | Maglie di seta. |
| 262 *bis* | Maglie di fibre artificiali. |
| 263 | Maglie di seta miste, escluse le calze, ecc. |
| 263 *bis* | Maglie miste di fibre artificiali, escluse le calze, ecc. |
| ex 265 | Crespi di seta o misti con sede in qualsiasi proporzione. |

| Numero della tariffa doganale | MERCI |
|---|---|
| ex 265 *bis* | Crespi di fibre artificiali o misti con fibre artificiali, in qualsiasi proporzione. |
| 270 | Oggetti cuciti di canapa, di lino, di juta, e di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone. |
| 271 | Oggetti cuciti di cotone. |
| 272 | Oggetti cuciti di lana, crino e peli. |
| 273 | Oggetti cuciti di seta. |
| 274 | Minerali metallici. |
| 275 | Ceneri di piriti di ferro. |
| 276 | Ceneri di zinco. |
| 277 | Score provenienti da fusione o da affinazione di metalli o prodotti metallici. |
| 278 | Rottami di ferro e di acciaio. |
| 279 | Rottami di ghisa e cascami della lavorazione della ghisa. |
| 280 | Ghisa da fusione o da affinazione, allo stato greggio. |
| 281 | Leghe ferrometalliche, allo stato greggio. |
| 282 | Metalli per leghe ferrometalliche (cromo, manganese, molibdeno, silicio, titanio, tungsteno e vanadio) al tenore di più di 90 %. |
| 283 | Ferro greggio in masselli. |
| 284 | Acciai in lingotti. |
| 285 | Acciai comuni in blooms e bidoni. |
| 286 | Ferri e acciai comuni, laminati a caldo, in barre o verghe greggie. |
| 287 | Acciai speciali laminati a caldo, in barre o verghe, greggie. |
| 288 | Ferri e acciai, in barre o verghe, trafilate o laminate a freddo, non altrimenti lavorate, escluse quelle da classificare, per le loro dimensioni, come nastri o fili. |
| 289 | Ferri e acciai, battuti in barre a sezione costante, non altrimenti lavorate. |
| 290 | Ferri e acciai in barre o verghe, lavorate. |
| 291 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a freddo. |
| 292 | Fili di ferro o di acciaio, di sezione tonda o quadrata. |
| 293 | Fili di ferro o di acciaio, di sezione diversa dalla tonda o dalla quadrata. |
| 294 | Fili e corde, spinosi, di ferro o di acciaio. |
| 295 | Cavi e corde di filo di ferro o di acciaio, anche rivestiti, ecc. |
| 296 | Reti e tele, di filo di ferro o di acciaio. |
| 297 | Ferri e acciai comuni, laminati a caldo, in lamiere piane, anche ricotte, greggie o acidulate. |
| 298 | Acciai speciali laminati a caldo, in lamiere piane, anche ricotte, greggie. |
| 299 | Lamiere piane di ferro o di acciaio, laminate a freddo, anche imbianchite, ma non ulteriormente lavorate. |
| 300 | Lamiere di ferro o di acciaio, lavorate. |
| 301 | Tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, greggi. |
| 302 | Tubi di ferro o di acciaio, di sezione diversa dalla circolare od ovale, greggi. |
| 303 | Tubi di ferro o di acciaio lavorati. |
| 304 | Raccordi per tubi, di ferro o di acciaio, comunque ottenuti. |
| 305 | Rotaie per ferrovie e tramvie, di ferro o di acciaio. |
| 306 | Traversine di ferro o di acciaio, finite, per ferrovie, anche portatili, e per tramvie. |
| 307 | Binari montati. |
| 308 | Stecche di ferro o di acciaio, per congiunzione delle anche portatili, e per tranvie. |
| 309 | Materiali fissi per ferrovie e per tramvie, non nominati, esclusi quelli elettrici. |
| 310 | Tubi di ghisa. |
| 311 | Ghisa non malleabile in getti non nominati. |
| 312 | Ghisa malleabile in getti non nominati. |
| 313 | Acciai in getti non nominati. |
| 314 | Ferri e acciai, in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati. |
| 315 | Ferri e acciai in getti o in pezzi fucinati o stampati, a caldo, non nominati, ecc. |
| 316 | Bulloni di ferro o di acciaio, con o senza dado, e dadi per bulloni. |
| 322 | Rubinetti, valvole, saracinesche e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio. |
| 323 | Catene, catenelle e loro parti, di ferro o di acciaio. |
| 326 | Botti di lamiera di ferro o di acciaio, anche piombate, zincate, stagnate o con accessori di altre materie. |

| Numero della tariffa doganale | MERCI |
|---|---|
| 327 | Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti. |
| 345 | Lavori fatti prevalentemente con corde di fili di ferro o di acciaio. |
| 346 | Lavori fatti prevalentemente con rete o con tela, di fili di ferro o di acciaio, anche commisti con altre materie. |
| 347 | Lavori non nominati fatti prevalentemente con lamiere di ferro o di acciaio. |
| 348 | Lavori non nominati fatti prevalentemente con tubi di ferro o di acciaio. |
| 349 | Rame e sue leghe, in pani e in rottami. |
| 350 | Verghe o spranghe, di rame e sue leghe. |
| 351 | Fogli o lamiere, di rame e sue leghe. |
| 352 | Lastre di rame e sue leghe, per focolari di caldaie, ecc. |
| 353 | Fili di rame e sue leghe. |
| 354 | Cavi e corde, di fili di rame e sue leghe. |
| 355 | Tubi di rame e sue leghe, greggi. |
| 356 | Tubi di rame e sue leghe, lucidati, verniciati o nichelati. |
| 357 | Tubi di rame e sue leghe, dorati o argentati. |
| 358 | Getti greggi di rame e sue leghe. |
| 360 | Cilindri e stampi di rame e sue leghe, incisi per la stampa. |
| 361 | Viti e chiavarde di rame e sue leghe. |
| 362 | Pernotti o ribadini di rame e sue leghe. |
| 363 | Chiodi e bullette di rame e sue leghe. |
| 364 | Rubinetti, valvole, saracinesche e loro parti, di rame e sue leghe. |
| 366 | Reti e tele, di fili di rame e sue leghe. |
| 367 | Lavori di reti e di tele, di fili di rame e sue leghe. |
| 368 | Monete di rame e sue leghe. |
| 369 | Lavori di rame e sue leghe, non nominati. |
| 370 | Alluminio e sue leghe. |
| 371 | Corde e cavi, di fili di alluminio e sue leghe. |
| 372 | Lavori di alluminio e sue leghe, non nominati. |
| 373 | Antimonio allo stato metallico. |
| 374 | Arsenico allo stato metallico. |
| 375 | Mercurio. |
| 376 | Zinco e sue leghe. |
| 378 | Lavori di nichelio, e sue leghe non nominati. |
| 379 | Piombo e sue leghe. |
| 382 | Lavori di piombo e sue leghe, non nominati. |
| 383 | Stagno e sue leghe. |
| 385 | Lavori di stagno e sue leghe, non nominati. |
| 386 | Zinzo e sue leghe. |
| 388 | Metalli e leghe metalliche, non nominati. |
| 396 | Macchine motrici. |
| 397 | Locomobili. |
| 398 | Caldaie generatrici di vapore. |
| 403 | Macchine - utensili. |
| 405 | Presse, torchi e strettoi, idraulici, per qualsiasi uso industriale, esclusi quelli per semi e frutti, e cilindri e stantuffi, idraulici. |
| 436 | Laminatoi, mangani e calandre, per qualsiasi uso (esclusi i mulini a cilindro). |
| 437 | Macchine ed apparecchi per riscaldare, raffreddare, distillare, concentrare e simili. |
| 465 | Alberi a gomito. |
| 505 | Fucili. |
| 506 | Parti di fucili. |
| 507 | Pistole e rivoltelle. |
| 508 | Parti di pistole e di rivoltelle. |
| 509 | Materiali di artiglieria, proiettili da cannone, e loro parti. |
| 510 | Bossoli per cartucce da fucile, da pistole e da rivoltelle. |
| 511 | Polveri piriche. |
| 512 | Prodotti esplodenti non nominati. |
| 513 | Capsule esplodenti. |
| 514 | Cartucce cariche. |
| 515 | Micce da minatori. |
| 520 | Autoveicoli con o senza carrozzeria, da qualunque motore azionati. |
| 521 | Carrozzerie per automobili e loro parti. |
| 522 | Motori a combustione interna per autoveicoli. |
| 523 | Parti staccate di autoveicoli, non nominati. |

| Numero della tariffa doganale | MERCI |
|---|---|
| 524 | Carburatori e loro parti per motori a combustione interna di autoveicoli. |
| 525 | Motocicli. |
| 527 *bis* | Parti staccate e accessori di motocili. |
| 528 | Locomotive. |
| 529 | Tender. |
| 530 | Veicoli per ferrovia. |
| 531 | Vagoncini per ferrovie portatili ed aeree. |
| 532 | Veicoli tramviari. |
| 533 | Assi montati per veicoli scorrenti su rotaie. |
| 534 | Cerchioni da ruote per veicoli scorrenti su rotale. |
| 535 | Dischi per ruote, di acciaio laminato. |
| 536 | Aeroplani e loro parti. |
| 537 | Idrovolanti e loro parti. |
| 538 | Palloni. |
| 539 | Navi. |
| 540 | Rimorchiatori pontati. |
| 541 | Rimorchiatori senza coperta e galleggianti per la navigazione a rimorchio o per il servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune, dei fiumi, canali e fossi navigabili. |
| 541 *bis* | Barche pieghevoli. |
| 542 | Draghe. |
| 556 | Caolino. |
| 557 | Farina fossile. |
| 562 | Zolfo greggio e raffinato e fiore di zolfo. |
| 563 | Bitumi solidi. |
| 564 | Carbon fossili, ed altri combustibili fossili naturali. |
| 564 *bis* | Carbon coke. |
| 565 | Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati. |
| 566 | Laterizi. |
| 567 | Materiale refrattario. |
| 568 | Calce. |
| 569 | Cementi. |
| 570 | Gesso. |
| 593 | Amianto greggio, anche in polvere. |
| 594 | Fili e cordami, di amianto. |
| 595 | Cartoni di amianto. |
| 596 | Lastre di amianto misto con cemento. |
| 597 | Tessuti di amianto. |
| 598 | Lavori di tessuto di amianto non nominati, anche in unione con altre materie. |
| 599 | Lavori di amianto misto con cemento. |
| 601 | Grafite. |
| 602 | Lavori di grafite. |
| 603 | Mica. |
| 604 | Legno. |
| 605 | Legna da fuoco. |
| 606 | Carbone di legna. |
| 607 | Legni macinati, esclusi quelli per tinta e per concia e quelli medicinali. |
| 608 | Lana di legno. |
| 609 | Doghe per botti. |
| 610 *bis* | Pali. |
| 611 | Botti, nuove o vecchie. |
| 612 | Tavole e quadrelli di legno per pavimento. |
| 624 | Sughero. |
| 625 | Lavori fatti con tritumi di sughero agglomerati anche per semplice compressione. |
| 626 | Linoleum, corioleum e simili. |
| 627 | Canne, giunchi e vimini. |
| 639 | Corna, ossa e altre materie affini. |
| 640 | Corozo e semi di palma dum, ecc. |
| 643 | Olii di petrolio, olii provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili. |
| 645 | Essenza di trementina. |
| 646 | Oli di resina non nominati. |
| 647 | Catrame del carbon fossile. |
| 648 | Oli greggi di catrame. |
| 649 | Benzolo, toluolo e xilolo. |
| 650 | Paraffina solida. |
| 651 | Ceresina. |
| 652 | Vaselina. |
| 653 | Catrame vegetale. |
| 654 | Gomme. |

| Numero della tariffa doganale | MERCI |
|---|---|
| 655 | Resine. |
| 656 | Gommoresine e balsami. |
| 658 | Olii essenziali ed essenze. |
| 663 | Sapone. |
| 668 | Cloro liquido. |
| 669 | Bromo. |
| 670 | Iodio. |
| 671 | Fosforo bianco, giallo e rosso e solfuri di fosforo. |
| 672 *e,i,j* | Acidi: cloridrico, nitrico e solforico. |
| 674 | Potassa caustica. |
| 675 | Soda caustica. |
| 676 | Ammoniaca. |
| 676 *bis* | Acque ammoniacali concentrate provenienti dalla distillazione del carbon fossile per la produzione del gas. |
| 679 *a* | Ossido di alluminio. |
| 680 *e,f* | Carbonati di potassio e di sodio. |
| 681 | Ceneri vegetali. |
| 682 | Salino di barbabietole. |
| 686 *c* | Cloruro di calce (ipoclorito). |
| 687 | Clorati e perclorati. |
| 689 *a,f,g* | Nitrati di ammonio, di potassio, sodio. |
| 692 *h* | Solfato di rame. |
| 708 | Carburo di calcio. |
| 715 | Concimi chimici. |
| 716 | Concimi organici, ecc. |
| 718 | Acidi grassi, ecc. |
| 720 | Alcool metilico. |
| 721 | Glicelina. |
| 723 | Acetone. |
| 726 | Pirolignite di calcio (acetato di calce impuro). |
| 728 | Citrato di calcio. |
| 744 | Nitrobenzolo. |
| 745 | Anilina e toluidina greggia, ecc. |
| 746 | Cloridrato di anilina. |
| 747 | Sali di anilina non nominati. |
| 748 | Derivati dall'anilina non nominati. |
| 749 | Naftalina. |
| 750 | Derivati dalla naftalina non nominati. |
| 751 | Antracena. |
| 752 | Benzidina. |
| 753 | Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina. |
| 754 | Xilidina. |
| 755 | Fenilendiamina, fenetidina e anisidina. |
| 756 | Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati. |
| 757 | Antrachinone. |
| 759 | Naftolo (alfa e beta). |
| 760 | Derivati dal naftolo e dall anaftilamina, non nominati. |
| 761 | Derivati dall'acido fenico non nominati. |
| 762 | Benzaldeide e derivati. |
| 763 | Prodotti sintetici per fotografia (idrochinone, iconogeno, metolo, metilamidofenolo, etilamidofenolo e simili). |
| 764 | Derivati dal benzolo, dal toluolo e dal xilolo, non nominati. |
| 783 | Legni per tinta e per concia. |
| 784 | Radiche, cortecce e frutti per tinta e per concia. |
| 785 | Sommacco. |
| 786 | Foglie, lichemi, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia, non nominati. |
| 791 | Estratti tannici per concia. |
| 795 | Colori organici sintetici. |
| 802 | Nero, ecc. |
| 803 | Colla. |
| 805 | Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche ecc., secche o marinate (pickled). |
| 806 | Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche. |
| 807 | Carniccio, ritagli e altri cascami di pelli. |
| 808 | Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate. |
| 809 | Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate. |
| 810 | Pelli pergamenate. |
| 811 | Pelli tagliate. |
| 812 | Residui del taglio delle pelli in gropponi. |
| 813 | Spaccature di pelli (croste) di ogni sorta. |

| Numero della tariffa doganale | MERCI |
|---|---|
| 814 | Cuoio falso. |
| 820 | Sellè. |
| 821 | Fornimenti da tiro, correggie, corde ed altri lavori da sellaio, da correggiaio, di pelle o di cuoio. |
| 826 | Gomma elastica. |
| 826 *bis* | Avanzi, frantumi, residui o ritagli, di ebanite, ecc. |
| 827 | Fogli e piastre, di gomma elastica. |
| 832 | Cerchi e fascie, di gomma elastica, per coperture di ruote da veicoli. |
| 834 | Pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli, anche miste a tessuti. |
| 846 | Pasta per la fabbricazione della carta, meccanica e chimica (cellulosa). |
| ex 877 *b* | Ancie, voci, membrane e loro parti staccate, per fisarmoniche. |
| 880 | Platino in verghe, in pani, in polvere e in rottami. |
| 881 | Oro e platino, in lamiere, fili e fogli. |
| 882 | Argento in verghe, in pani, in polvere e in rottami; in lamine, in fili e battuto in fogli. |
| 883 | Gioielli d'oro, di platino e di argento. |
| 884 | Vasellame e posaterie, d'oro, di platino e d'argento. |
| 885 | Lavori per usi industriali o di laboratorio, e utensili per arti e mestieri (d'oro, di platino e d'argento). |
| 886 | Oro e platino, in lavori non nominati. |
| 887 | Argento in lavori non nominati, anche dorati. |
| 888 *a* | Stivali. |
| ex 888 *b* | Stivaletti per uomo. |
| 893 | Cappelli. |
| 918 | Avena. |
| 920 | Fecole. |
| 921 | Amido. |
| 922 | Destrina, bozzime e colle a base di fecole e di amidi. |
| 924 | Semi non oleosi. |
| 925 | Crusca. |
| 926 | Fieno. |
| 927 | Luppolo. |
| 932 | Prodotti vegetali non nominati. |
| 936 | Pellette e caglioli. |
| 937 | Presame. |
| 938 | Budella. |
| 947 *a* | Pellicole per fotografia non impressionate. |
| 948 *a* | Pellicole per cinematografia non impressionate. |
| 951 | Stracci di ogni sorta. |
| 952 | Oro. |
| 953 | Argento in monete, ecc. |

(4361)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Ruoli di anzianità del personale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si comunica che nel supplemento n. 22-23, in data 1° e 11 settembre 1939-XVII, del Bollettino ufficiale di questo Ministero, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei personali centrale, centrale-provinciale e provinciale dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio 1939-XVII.

Gli eventuali reclami, per rettificazioni della posizione di anzianità, dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

(4354)

## MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

**Elenco per provincia, aggiornato al 31 agosto 1939-XVII, degli uffici viaggi e turismo, degli uffici turistici e degli uffici di navigazione a norma della disposizione di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650.**

*Abbreviazioni usate*: Uff. V. e T. - Ufficio Viaggi e Turismo; Uff. Tur. - Ufficio Turistico; Uff. di Nav. - Ufficio di Navigazione.

| Titolare della licenza | Denominazione della ditta | Località |
|---|---|---|
| *Provincia di Aosta*: | | |
| Mariani Federico | Uff. V. e T.: Federico Mariani | Cervinia |
| *Provincia di Aquila*: | | |
| Simongini rag. Carlo | Centro turistico del Gran Sasso d'Italia | Aquila |
| *Provincia di Bari*: | | |
| Aicardi Lorenzo | Uff. V. e T.: Luigi di Tito Aicardi | Bari |
| Battaglia rag. Marco | Uff. Tur.: Rag. Marco Battaglia | Bari |
| *Provincia di Belluno*: | | |
| D'Andrea Albino | Uff. V. e T.: D'Andrea Albino | Cortina d'Ampezzo |
| *Provincia di Bergamo*: | | |
| Esente dall'obbligo della licenza | Uff. V. e T.: G. B. Lorandi | Bergamo |
| *Provincia di Bologna*: | | |
| Salvadori Ettore | Uff. V. e T.: F.lli Salvadori S. A. | Bologna |
| *Provincia di Bolzano*: | | |
| Ronchetti Candido | Uff. V. e T.: Schenker & C. | Bolzano |
| Amadasi Francesco | Ag. Viaggi del Banco di Roma | Merano |
| Gasteiner Ottomaro | Uff. V. e T.: Veritas | Merano |
| *Provincia di Brescia*: | | |
| Molinari Achille | Uff. V. e T.: F.lli Molinari | Gardone Riviera |
| *Provincia di Catania*: | | |
| La Duca Loreto | Uff. V. e T.: L. La Duca & C. | Catania |
| Mineo Antonino | Uff. Tur.: Munzone Mineo & C. | Catania |
| *Provinc. di Catanzaro*: | | |
| Cosentino Ettore | Uff. V. e T. della Soc. Tranvie Autofunicolari | Catanzaro |
| *Provincia di Como*: | | |
| Ronchi Cornelia | Uff. V. e T.: Ronchi | Como |
| Bonaiti Ernesto | Uff. V. e T.: Pro Lecco | Lecco |
| *Provincia di Cremona*: | | |
| Nobili Augusto | Uff. V. e T. Nobili Augusto | Cremona |
| *Provincia di Cuneo*: | | |
| Lamberti rag. Giovanni | Uff. V. e T. della Banca Cuneese di Cambio | Cuneo |
| *Provincia di Firenze*: | | |
| Eyre Carlo | Uff. V. e T.: Eyre & Humbert | Firenze |
| Mungai Gennaro | Uff. V. e T.: Gennaro Mungai | Prato |

| Titolare della licenza | Denominazione della ditta | Località |
|---|---|---|
| *Provincia di Fiume*: | | |
| Bellani Adolfo. . . . . | Uff. V. e T.: A.V.I.T.A. | Abbazia |
| *Provincia di Genova*: | | |
| Cavanna Italo Davide . | Uff. V. e T.: Italo Cavanna S. A. | Genova |
| *Provincia di Gorizia*: | | |
| Appiani Renato . . . . | Uff. V. e T.: Renato Appiani | Gorizia |
| *Provincia di Imperia*: | | |
| Fava Giuseppe. . . . . | Uff. V. e T.: Giuseppe Fava | Imperia |
| Realino Amerigo. . . . | Uff. V. e T.: Realino | Diano Marina |
| Stella Giov. Battista . . | Uff. V. e T.: Stella. | Ventimiglia |
| *Provinc. di La Spezia*: | | |
| Esente dall'obbligo della licenza | Uff. V. e T. de La Spezia | La Spezia |
| *Provincia di Littoria*: | | |
| Bertini Alfredo . . . . | Uff. V. e T.: Bertini | Formia |
| *Provincia di Messina*: | | |
| Orlandi Orlando. . . . | Uff. V. e T. Orlandi Gaetano & figli | Messina |
| Silvestri Giov. Battista . | Uff. V. e T.: Silvestri G. B. | Taormina |
| *Provincia di Milano*: | | |
| Angelucci Carlo . . . . | Uff. V. e T.: I Grandi Viaggi | Milano |
| Casarico Mario . . . . | Uff. V. e T.: A.V.E.V. | Milano |
| De Cusatis Casimiro . . | Uff. V. e T.: L'Italica | Milano |
| Ferretti Vincenzo . . . | Uff. V. e T.: Turisanda | Milano |
| Imbastari Giuseppe. . . | Uff. V. e T.: S. Remo e Campione d'Italia | Milano |
| Longoni Fermo . . . . | Uff. V. e T.: Azienda Autobus Longoni | Milano |
| Paoletti Roberto . . . . | Uff. V. e T.: U.T.R.A.S. | Milano |
| Rinaldi Cesare . . . | Uff. V. e T.: Rinaldi | Milano |
| Taussig Edoardo. . . . | Uff. V. e T.: Ameritalia | Milano |
| Colombo Giovanni . . . | Uff. V. e T.: Marco | Milano |
| Graue August . . . . . | Uff. V. e T.: S.A.R. Norddeutscher Lloyd | Milano |
| Izzo Andrea. . . . . . | Uff. V. e T.: Ambrosiano | Milano |
| *Provincia di Modena*: | | |
| Ferrari Giorgio . . . . | Uff. V. e T.: Agenzia Ferrari | Modena |
| *Provincia di Napoli*: | | |
| Alberti Giovanni . . . . | Uff. V. e T.: Italian Express | Napoli |
| Pisa Francesco . . . . | Uff. V. e T.: Pisa Brothers | Napoli |
| Castiglia Luigi . . . . | Uff. V. e T.: Luigi Castiglia & figlio | Napoli |
| Cuomo Umberto . . . . | Uff. V. e T.: Umberto Cuomo | Napoli |
| Grande Ernesto . . . . | Uff. V. e T.: Antonio Grande | Napoli |
| Pironti Filippo . . . . | Uff. V. e T.: Pironti | Napoli |
| Borriello Giovanni. . . | Uff. V. e T.: Wilmink Borriello | Napoli |
| Reda Amedeo. . . . . | Uff. Tur.: Reda Amedeo | Napoli |
| Morelli Guido . . . . . | Uff. di Nav.: Morelli | Napoli |
| Gargiulo Eugenio . . . | Uff. V. e T.: Gargiulo | Sorrento |
| *Provincia di Novara*: | | |
| Nicolini Aldo . . . . . | Uff. V. e T.: Nicolini | Stresa |
| *Provincia di Padova*: | | |
| Mezzacapo Carlo. . . . | Uff. V. e T.: Mezzacapo | Padova |
| *Provincia di Palermo*: | | |
| De Luca Gustavo . . . | Uff. V. e T.: E. Agnel & C. | Palermo |
| Ramsauer Alfredo . . . | Uff. V. e T.: Ramsauer Alfredo | Palermo |
| Richichi Giov. Battista . | Uff. V. e T.: Richichi G. B. & figli | Palermo |
| *Provincia di Pavia*: | | |
| Cipolla Pierino . . . . | Uff. V. e T.: F.lli Cipolla | Pavia |
| *Provincia di Perugia*: | | |
| Stoppini Pietro . . . . | Uff. V. e T.: Stoppini | Assisi |
| *Provincia di Piacenza*: | | |
| Agnelli Ivanhoe . . . . | Uff. V. e T.: Agnelli | Piacenza |
| *Prov. di Reggio Emilia*: | | |
| Fornaciari Luigi . . . . | Uff. V. e T.: F.lli Fornaciari | Reggio Emilia |
| *Provincia di Roma*: | | |
| Marconi Emilio . . . . | Uff. V. e T.: Chiari Sommariva | Roma |
| Busseti Pietro . . . . . | Uff. V. e T.: Pier Busseti | Roma |
| Cesarano Guglielmo . | Uff. V. e T.: Cesarano | Roma |
| Pizzonia Pasquale . . . | Uff. V. e T.: Italviaggi | Roma |
| Conti Guglielmo . . . . | Uff. V. e T.: Conti | Roma |
| Bonamici Renato. . . . | Uff. V. e T.: Esperia | Roma |
| Rossi Salvatore . . . . | Uff. V. e T.: Soc. Italo Orientale | Roma |
| Zamboni Annibale . . . | Uff. V. e T.: Carrani | Roma |
| Esente dall'obbligo della licenza | Uff. V. e T.: M.E.R. | Roma |
| Biagioli Fernando . . . | Uff. V. e T.: I.T.I. | Roma |
| Esente dall'obbligo della licenza | Uff. V. e T.: Compagnia Italiana Turismo | Roma |
| Esente dall'obbligo della licenza | Uff. V. e T.: Wagons Lits Cook | Roma |
| Esente dall'obbligo della licenza | Uff. V. e T.: American Express Co. | Roma |
| Montecuccoli Alfonso . . | Uff. V. e T.: I.B.U.S.Z. | Roma |
| *Provincia di Salerno*: | | |
| Cantalamessa Tito . . . | Uff. V. e T. della Soc. Meridionale Trasporti | Salerno |
| *Provincia di Savona*: | | |
| Boffa Giuseppe. . . . . | Uff. V. e T.: Boffa Giuseppe | Savona |
| Ambrosetti Pietro . . . | Uff. V. e T.: Ambrosetti | Alassio |
| De Galleani Federico. . | Uff. V. e T.: The Anglo American Agency & Bank | Alassio |
| *Provincia di Siena*: | | |
| Bassi Emilio . . . . . | Uff. V. e T.: Bassi Emilio | Siena |
| *Provincia di Siracusa*: | | |
| Bozzanca Gaetano . . . | Uff. V. e T.: G. Bozzanca & figli | Siracusa |
| *Provincia di Torino*: | | |
| Perlo Alessandro. . . . | Uff. V. e T.: Alessandro Perlo | Torino |
| Brayda Aldo . . . . . | Uff. V. e T.: Brayda | Torino |
| Robotti Federico . . . . | Uff. V. e T.: Robotti | Torino |
| *Provincia di Treviso*: | | |
| Cecconi Carlo . . . . . | Uff. V. e T. della Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana | Treviso |
| Ramognini Francesco. . | Uff. V. e T.: Francesco Ramognini | Castelfranco Veneto |

| Titolare della licenza | Denominazione della ditta | Località |
|---|---|---|
| *Provincia di Trieste:* | | |
| Albori Aldo | Uff. V. e T.: « U.T.A.T. » (Ufficio Turistico dell'Adriatico Trieste) | Trieste |
| Bortoluzzi Valentino | Uff. Tur e di Nav.: Bortoluzzi | Trieste |
| Ribi Federico | Uff V. e T.: Ing. Ribi & C. S.A. | Grado |
| *Provincia di Varese:* | | |
| Rossini Teresa | Uff. V. e T.: Rossini Teresa ved. Maccapane | Varese |
| *Provincia di Venezia:* | | |
| Bassani Enrico | Uff. V. e T.: Pardo Bassani | Venezia |
| *Provincia di Vercelli:* | | |
| Avandero Fedele | Uff. V. e T.: F.lli Avandero | Biella |
| Mengaldo Arturo | Uff. V. e T.: Gondrand S.A. | Biella |

(4271)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli

N. 195

del 28 settembre 1939-XVII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | 79,65 |
| Francia (Franco) | 45 — |
| Svizzera (Franco) | 449,50 |
| Argentina (Peso carta) | 4,67 |
| Belgio (Belga) | 3,358 |
| Canadà (Dollaro) | 17,99 |
| Danimarca (Corona) | 3,83 |
| Germania (Reichsmark) | 7,635 |
| Norvegia (Corona) | 4,5045 |
| Olanda (Fiorino) | 10,56 |
| Portogallo (Scudo) | 0,724 |
| Svezia (Corona) | 4,72 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 22,85 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 65,70 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 4,5977 |
| Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 14,31 |
| Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing) | 43,70 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,5236 |
| Polonia (Zloty) | 360 — |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing) | 222,20 |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 14,92 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 3,8520 |
| Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing) | 439,56 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 71,375 |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,10 |
| Id. 3,00 % Lordo | 50 — |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 63,95 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 91,325 |
| Rendita 5 % (1935) | 89,90 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 90,275 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 98,625 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 99,50 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 89,20 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 89,125 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 94,425 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Estrazioni per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 1940 e 1941

Si notifica che nel giorno di venerdì 27 ottobre 1939-XVII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, in via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni per l'assegnazione dei premi di lire 1.000.000 e di lire 500.000 ai buoni del tesoro novennali 5 % delle cinque serie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, scaduti nel 1940, autorizzate con R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e con R. decreto 10 giugno 1931, n. 670; e delle quattro serie, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, scadenti nel 1941, autorizzate con R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e con R. decreto 20 aprile 1932, n. 332.

Il sorteggio dei premi da lire 100.000, da lire 50 000 e da lire 10.000, relativi ai buoni novennali del tesoro 1940 e 1941 suindicati, verrà proseguito, nello stesso locale, nei giorni 30 ottobre e successivi, alle ore 10.

Il giorno 24 dello stesso mese di ottobre, alle ore 10, pure in una sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra.

Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931 del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 223 del 26 settembre 1931-IX e, ove non siano terminate nel detto giorno 24 ottobre, continueranno nel successivo giorno 25, nello stesso luogo e alla stessa ora.

Roma, addì 30 settembre 1939-XVII

*Il direttore generale:* POTENZA

(4350)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

### Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di S. Agata dei Goti, con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di S. Agata dei Goti, con sede in S. Agata dei Goti, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor avv. Angelo Giannelli è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Sant'Agata dei Goti, con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4313)

**Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri (Benevento)**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, con sede in Cusano Mutri, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor Serafino Perfetto è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, con sede in Cusano Mutri (Benevento), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4309)

**Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Pirano (Pola)**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Pirano, con sede in Pirano, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor Albino Contento è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Pirano, con sede in Pirano (Pola), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4310)

**Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Calasca (Novara)**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Calasca, con sede in Calasca, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor geom. Valentino Chisoli è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Calasca, con sede in Calasca (Novara), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4311)

**Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Castello d'Alife (Benevento)**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Castello d'Alife, con sede in Castello d'Alife, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor avv. Vincenzo Boiano è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Castello d'Alife, con sede in Castello d'Alife (Benevento), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4312)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA MARINA

**Concorso a 10 posti di contabile nel personale dei contabili della Regia marina (grado 11°, gruppo B)**

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa col foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/9.1.3.1 dell'11 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 10 posti di contabile (grado 11° - gruppo *B*) nel personale dei contabili della Regia marina.

Art. 2.

Al concorso possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù Italiana del Littorio o al Gruppo universitario fascista, e siano muniti di diploma di R. Liceo scientifico o di Regi istituti tecnici industriali o nautici o commerciali i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti: indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

*a*) il loro preciso recapito;

*b*) i documenti annessi alle domande;

*c*) che accettano qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

*d*) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal Segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario;

4) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) stato di famiglia legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugi con o senza prole.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del citato art. 3, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;
un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, membro;
un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'8°, membro;
un impiegato del ruolo civile tecnico, membro;
un professore di Scuole medie di II grado, membro;
un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma, e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportati nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del Regio decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1913, n. 777.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado XI del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 729,42 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

---

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

*Prove scritte*:

1° Composizione italiana (svolgimento di un tema di carattere generale narrativo o descrittivo);

2° Matematica (risoluzione di un problema di algebra o aritmetica e di uno di geometria in base al programma della prova orale);

3° Computisteria - Elementi di ragioneria pubblica e privata (svolgimento di un tema di ragioneria con applicazioni di computisteria);

4° Prova facoltativa di lingue estere.

*Nota*: La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata nel massimo di 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove facoltative di lingue estere sarà stabilita dalla Commissione.

*Prove orali*:

1° Matematica.

2° Fisica ed elementi di chimica.

3° Tecnologia e nozioni speciali.

4° Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato - Elementi di statistica e ordinamento corporativo dello Stato.

5° Interpretazione di disegni di costruzioni metalliche, meccaniche ed elettriche. (Il candidato dovrà dar prova di sapere prontamente e razionalmente interpretare i disegni che gli verranno presentati specialmente nei riguardi dei materiali).

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE PROVE ORALI.

1) *Matematica*.

*Aritmetica ed algebra*:

1° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

2° Cenni sui numeri complessi.

3° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

4° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

5° Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

6° Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

7° Sistemi semplici di equazione di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

8° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

*N.B.* — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

*Geometria piana*:

1° Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.

3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

*Geometria solida:*

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

2) *Fisica ed elementi di chimica.*

*Fisica:*

Elementi di meccanica:
1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2° Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3° Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4° Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra piano inclinato. Pendolo.
5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.
6° Calore. Temperatura e sua misura. Termometri - Principali scale termometriche. Dilatazione dei corpi. Quantità di calore.

*Idrostatica:*

7° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

*Aerostatica:*

8° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

*Ottica:*

9° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
10° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi.

*Elementi di chimica:*

1° Leggi delle combinazioni. Soluzioni.
2° Pesi atomici e pesi molecolari. Valenza.
3° Simboli e formule. Equazioni.
4° Ossigeno e azoto. Aria atmosferica, Combustione. Fiamma.
5° Ozono e acqua ossigenata.
6° Cloro e acido cloridrico.
7° Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
8° Ammoniaca.
9° Fosforo.
10° Carbonio e suoi composti ossigenati.
11° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

3) *Tecnologia e nozioni speciali.*

1° Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dai minerali i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.
Ferri laminati e profilati. Chiodatura. Ribattitura. Calatafaggio. Utensili pneumatici. Saldatura ossi-acetilenica. Saldatura elettrica. Tempere. Cementazione.
Leghe metalliche più usate.
2° Nozioni sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli. Torni. Fresatrici. Pialle. Trapani, Alesatrici. Barenatrici. Limatrici. Rettificatrici, ecc.
Apparecchi di sollevamento.
3° Strumenti di misura per il controllo delle lavorazioni meccaniche.
4° Brevi cenni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, e delle macchine ad aria compressa.
5° Organi delle macchine. Bulloni e viti. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavette. Copiglie. Giunti fissi. Giunti mobili. Innesti a denti. Innesti a frizione. Innesti elettromeccanici. Giunto di cardano. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine. Cuscinetti a sfere. Ruote dentate. Passo. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote dentate coniche.
Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasmissione.

6° Elementi sulle caldaie a vapore. Caldaie per impianti a terra e marine.
Elementi costitutivi delle caldaie marine. Vari tipi di caldaie marine. Mattoni e materiali refrattari impiegati nelle caldaie.
7° Nozioni generali sulla fusione dei metalli. Forme. Sagome. Modelli. Anime. Forni da fondere. Crogiuoli. Terra da fondere. Ghisa, bronzo, ottone, alluminio, rame, stagno.
8° Nozioni sui principali materiali impiegati negli impianti elettrici. Materiali isolanti.
9° Corrente elettrica. Potenziale. Forza elettro-motrice. Circuito elettrico. Corrente continua e alternata. Conduttori e isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Condensatori. Pile ed accumulatori.
10° Magneti naturali ed artificiali.
11° Generalità sulle correnti alternate. Fase. Correnti polifasi. Campo magnetico rotante.
12° Generalità dei generatori a corrente continua. Vari tipi di dinamo e loro proprietà.
Motori a corrente continua. Avviamento. Reostati. Generalità sugli alternatori. Generalità sui motori a corrente alternata. Motori sincroni e asincroni. Generalità sui trasformatori. Trasformatori statici. Convertitrici e gruppi convertitori.
13° Lampade ad incandescenza. Telefoni. Telegrafi. Arco voltaico. Proiettori.
Conduttori elettrici nudi ed isolati. Cavi telefonici. Interruttori in aria e in olio. Isolatori. Materiale vario per le linee di trasporto dell'energia elettrica.
14° Istrumenti elettrici vari di misura. Apparecchi da quadro e apparecchi portatili. Apparecchi da laboratorio ed apparecchi industriali.
15° Vari tipi di cavi metallici, di canapa, di juta, di pitta, ecc.
16° Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi. di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere.
Legnami per mobili. Legno compensato.
17° Pitture sottomarine a freddo e a caldo, anticorrosive ed antivegetative. Pitture a smalto, pitture ad olio, pitture antiruggini. Pitture incombustibili.

4) *Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica e ordinamento corporativo dello Stato.*

Patrimonio dello Stato. Contratti. Anno finanziario e bilancio dello Stato. Entrate e spese dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari.
Concetto e importanza della Statistica. Metodi statistici. Leggi statistiche. Statistica demografica e sue rivelazioni in Italia.
Carta del Lavoro. Corporazioni. Confederazioni. Consigli e uffici provinciali dell'economia corporativa. Magistratura del lavoro.

*Prova facoltativa di lingue estere.*

I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro:* CAVAGNARI

(4327)

## REGIA PREFETTURA DI LIVORNO

### Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

Con decreto del 20 settembre c. a., n. 21590, a parziale modifica del precedente decreto del 17 maggio 1939-XVII, n. 11331, la signora Ceccherini Dora fu Bruno, viene assegnata alla condotta ostetrica di Piombino, in seguito a rinunzia della prima classificata.

(4285)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.